

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 125 DEL 29 GENNAIO 2021

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell'articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002, in attuazione al Programma Anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020.

Finalità

Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi per il permanere in foresta di materiale secco e favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno, la presente delibera disciplina i criteri e le modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, in attuazione dell'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) e nel rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti di stato previsti dal "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), di seguito Quadro temporaneo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli indennizzi i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati.

I delegati sono individuati in particolare nei seguenti soggetti:

- a) comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari o detentori di altro titolo o contratto con il proprietario del fondo interessato dall'intervento;
- b) imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Interventi ammissibili

Sono ammissibili ad indennizzo gli interventi di utilizzazione che rispettano i seguenti requisiti minimi:

- a) sono realizzati in lotti in cui il bostrico ha già attaccato o sta attaccando almeno l'80 per cento delle piante da destinare all'utilizzazione: tali piante devono essere abeti rossi secchi o deperiti ovvero con chioma ancora verde ma sottoposti ad attacco di bostrico in corso riscontrabile tramite alcuni sintomi caratteristici (caduta anomala di aghi, presenza di fori sul fusto, accumulo di rosura alla base) e verificabile mediante specchiature della corteccia a titolo di sondaggio. La quota rimanente può essere costituita da piante anche in buone condizioni il cui prelievo è funzionale alle operazioni di utilizzazione o con chiome a stretto contatto con quelle attaccate dall'agente patogeno.
- b) comprendono il taglio, l'allestimento, l'esbosco a strada forestale di primo livello o secondo livello camionabili e l'ammucchiamento della ramaglia in bosco;
- c) la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico è pari ad almeno 100 metri cubi netti totali ad ettaro;
- d) l'esbosco è realizzato per tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.

Per tutti gli interventi è predisposto il Progetto di Riqualficazione Forestale Ambientale (PRFA) e la direzione dei lavori è svolta da dottori forestali e dottori agronomi abilitati.

Sono ammissibili a indennizzo gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di indennizzo.

Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi conformi ai requisiti sopra elencati avviati, sulla base di un PRFA, prima della presentazione della domanda di indennizzo, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 alla pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Modalità di indennizzo

Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Gli indennizzi sono concessi in conto capitale nelle seguenti misure forfettarie, relative ai metri cubi netti utilizzati di piante di abete rosso secche o deperite:

- metodo di esbosco con harvester e forwarder 15 €/m³;

- metodo di esbosco con trattore e verricello 25 €/m³;
- metodo di esbosco con gru a cavo 35 €/m³;

Tali importi forfettari comprendono anche le spese tecniche sostenute per la progettazione e la direzione lavori. L'importo massimo che può essere concesso al singolo beneficiario è pari a euro 50.000.

Presentazione delle domande

I soggetti beneficiari presentano, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera sul Bollettino ufficiale della Regione, domanda, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato IF, mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio agli indirizzi PEC: ispettoratoudine@certregione.fvg.it; ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it; ispettoratopordenone@certregione.fvg.it

La domanda può comprendere uno o più lotti boschivi.

La domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è corredata della seguente documentazione:

- PRFA di ogni lotto boschivo che, mediante apposito piè di lista di dettaglio, da caricare negli allegati del portale UBWeb, distingue tra abeti rossi sotto attacco di bostrico e altre piante assegnate al taglio, comprovando che almeno l'80 per cento delle piante da destinare all'utilizzazione è dovuto al bostrico. Il PRFA deve inoltre indicare le masse nette da utilizzare a seconda del metodo di esbosco impiegato, da evidenziare anche cartograficamente;
- atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;
- nel caso di interventi avviati, dal 1° luglio 2020 alla data di pubblicazione della presente delibera, prima della presentazione della domanda, gli estremi del PRFA già presentato;
- fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Istruttoria delle domande

Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di indennizzo e la documentazione richiesta.

Lo IF, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:

- valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;
- verifica il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Quadro temporaneo;
- richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
- trasmette l'esito in via telematica al Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002 e al Servizio competente in materia di risorse forestali, unitamente alla data e ora di arrivo della domanda;
- comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Lo IF comunica ai soggetti beneficiari e al Servizio competente in materia di risorse forestali l'esito dell'istruttoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione. Per i lotti fino a 500 metri cubi netti, i termini entro cui deve concludersi l'intervento non possono essere superiori a 120 giorni, non derogabili, dalla data di comunicazione dell'indennizzo.

La comunicazione di indennizzo avviene, in ogni caso, entro il termine di validità del Quadro temporaneo stabilito al 30 giugno 2021 o successive proroghe.

Rendicontazione

I soggetti beneficiari presentano all'IF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori in cui:

- è attestata la regolare esecuzione degli interventi di ciascun lotto boschivo;
- è indicato il nominativo dell'impresa esecutrice;
- è riportato il riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata, mediante il prospetto riassuntivo di misurazione con quantificazione della massa delle piante di abete rosso secche o deperite ripartite per metodo di esbosco utilizzato.

Erogazione degli indennizzi

Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione, lo IF rilascia per ogni domanda un'attestazione di conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile, comprendente l'importo dell'indennizzo da liquidare. L'attestazione viene inviata in via telematica all'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura.

Gli indennizzi sono erogati, nei limiti delle disponibilità delle risorse, entro trenta giorni, secondo l'ordine di trasmissione delle attestazioni inviate dallo IF.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE